

1. INTRODUZIONE

Il denaro derivante da attività illecite, rimesso in circolazione con sofisticate tecniche di riciclaggio, assicura profitti enormi al crimine organizzato. Per riciclare il denaro, la criminalità utilizza tecniche e strumenti diversi e, senza trovare barriere nei confini nazionali, si serve di intermediari e società di comodo in paesi con legislazione permissiva per meglio occultare le origini criminali del denaro.

Organismi internazionali e nazionali sono impegnati in un'azione coordinata contro il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, attraverso un affinamento delle tecniche di prevenzione e di contrasto e attraverso ripetuti miglioramenti dei sistemi normativi, di controllo e sanzionatori.

Non disponiamo di una stima delle dimensioni del riciclaggio in Italia, né vi sono stime affidabili a livello internazionale. Collegato – per definizione – al giro di affari della criminalità, l'ammontare di denaro che è riciclato ogni anno sfugge ai migliori tentativi di stima degli studiosi.¹

Negli anni più recenti l'azione di prevenzione è stata indirizzata anche alla lotta al finanziamento del terrorismo. Dopo i tragici eventi del settembre 2001 è stato necessario proteggere il sistema finanziario ed evitare che fosse utilizzato per sostenere il terrorismo. L'obiettivo è di intercettare non solo i flussi finanziari di origine criminale ma anche i flussi, spesso di origine lecita e di piccola dimensione, che potrebbero essere destinati a finanziare il terrorismo.

La distinzione non è irrilevante: se nel riciclaggio l'origine delle disponibilità monetarie è illecita ed il passaggio avviene da circuiti illegali a quello legale, nel finanziamento del terrorismo può accadere che la provenienza dei flussi finanziari sia lecita, rendendo più complesso il lavoro per individuarne la destinazione illegale.

Un contributo fondamentale all'adozione di normative e di pratiche per la prevenzione e il contrasto dei suddetti fenomeni in vari paesi è stato fornito dalle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).² Gli standard del GAFI non hanno forza legale immediata a livello nazionale. Sono tuttavia vincolanti per gli stati membri, che ne riconoscono il

¹ Nel 1996 il Direttore generale del Fondo monetario internazionale aveva dichiarato che una stima ragionevole del denaro riciclato complessivamente nel mondo poteva essere collocata tra il due e il cinque per cento del prodotto nazionale lordo mondiale. Riportata ad oggi tale stima significherebbe una cifra compresa tra € 450 e 1.100 miliardi.

² Il GAFI è stato costituito nel 1989, su iniziativa dei ministri finanziari del Gruppo dei sette, con lo scopo di coordinare l'attività di contrasto del riciclaggio fra i paesi membri. Suoi compiti sono l'analisi del fenomeno del riciclaggio, la redazione e l'aggiornamento di apposite raccomandazioni per combatterlo, la verifica dello stato di attuazione delle normative e delle procedure di prevenzione e di contrasto nei paesi aderenti. Dall'ottobre 2001 le competenze del GAFI sono state estese alla lotta del finanziamento del terrorismo.

valore e sono impegnati a recepirli. Gli standard infatti esercitano una straordinaria azione di indirizzo sui paesi membri, e più in generale sulla comunità internazionale.³

A livello europeo le raccomandazioni del GAFI hanno trovato una iniziale applicazione con la direttiva 91/308/CEE, che ha fissato i primi obblighi di identificazione della clientela, di registrazione delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette. La direttiva è uno strumento di I pilastro – mercato interno – destinato a proteggere il sistema finanziario ed evitare che sia utilizzato a fini di riciclaggio.

Con la successiva direttiva 2001/97/CE, recante modifiche della direttiva 91/308/CEE, è stata disposta l'estensione degli obblighi antiriciclaggio ad alcune attività non finanziarie (esercizio di case d'asta, gestione di case da gioco, commercio di oro ecc.) e professionali (notai, avvocati, revisori, altri liberi professionisti ecc.). Si è ritenuto che tali attività, pur non essendo parte del sistema finanziario, possano tuttavia essere utilizzate dalla criminalità come accessi al sistema finanziario.

La direttiva 2005/60/CE, che abroga e sostituisce le precedenti direttive riassumendone i contenuti, recepisce le raccomandazioni del GAFI, così come riviste nel 2003, per tener conto dei più recenti sviluppi nella lotta al riciclaggio ed estende l'azione alla lotta al finanziamento del terrorismo.

Infine il regolamento (CE) 1889/2005 introduce forme di monitoraggio sul contante in entrata o in uscita dalla frontiera esterna dell'Unione europea. Il regolamento, che entrerà in vigore il 15 giugno 2007, assicura che in ogni paese dell'Unione vi sia un livello adeguato di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante.

Una valutazione del sistema italiano vigente in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo è stata fatta nel 2005 dal Fondo monetario internazionale (FMI) insieme con le amministrazioni italiane competenti. Il rapporto finale evidenzia i punti di forza e le aree di possibile miglioramento del sistema di prevenzione del riciclaggio del nostro paese. La valutazione sottolinea:

- l'elevato grado di trasparenza del sistema finanziario italiano, grazie alle misure di identificazione della clientela e di archiviazione dei dati che consentono di tracciare, anche a distanza di tempo, le transazioni finanziarie;

³ Le 40 raccomandazioni antiriciclaggio e le 9 raccomandazioni speciali sul finanziamento del terrorismo sono oggi riconosciute come gli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo

- la piena collaborazione degli operatori finanziari, che inviano tra le cinquemila e le seimila segnalazioni di operazioni sospette ogni anno (per un totale di 46.700 nel periodo 1997-2005);
- i risultati positivi raggiunti dalle forze di polizia e dall'autorità giudiziaria, con circa seicento procedimenti penali pendenti ogni anno per riciclaggio. È inoltre di tutto rilievo il valore dei beni provenienti da attività criminali confiscati nei procedimenti penali (€ 130 milioni nel 2004);
- l'opportunità di prevedere nell'ordinamento italiano il c.d. reato di auto-riciclaggio, ossia la possibilità di incriminare per riciclaggio anche l'autore del reato dal quale provengono i proventi illeciti (reato presupposto). Tale possibilità è esclusa dall'attuale formulazione dell'articolo 648-bis c.p. ("Fuori dei casi di concorso nel reato...") rendendo non perseguibili le condotte di riciclaggio di proventi illeciti poste in essere dall'autore del reato presupposto. Questo contribuisce a spiegare il numero molto piccolo di condanne per riciclaggio;
- la necessità di adottare le nuove misure di verifica della clientela previste dagli standard internazionali del GAFI del 2003, di rafforzare l'attività di analisi delle operazioni sospette e l'attività di vigilanza da parte delle autorità competenti, di rendere più efficace il sistema sanzionatorio.

Le raccomandazioni del FMI potranno trovare attuazione con il decreto legislativo di recepimento della terza direttiva antiriciclaggio dell'Unione europea, per la quale il Governo ha già avuto una delega del Parlamento con la legge comunitaria per il 2005.

La presente relazione è predisposta annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo. 2, comma 3, della legge antiriciclaggio ed è presentata alle competenti Commissioni parlamentari. La relazione riguarda specificatamente l'obbligo di registrazione delle transazioni nell'archivio unico informatico e si avvale dei dati e delle informazioni predisposte dalle autorità competenti in materia: l'Ufficio italiano dei cambi, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, il Ministero delle attività produttive e la Guardia di finanza.

Si è ritenuto tuttavia opportuno ampliare il contenuto della relazione per fornire al Parlamento un'analisi più completa dell'azione di prevenzione contro il riciclaggio. Così, accanto ai capitoli riguardanti l'obbligo di registrazione e di segnalazione delle operazioni sospette (capitoli 3 e 4), sono stati aggiunti:

- un capitolo sull'evoluzione della normativa contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, per fornire una guida di lettura dato il susseguirsi di modifiche normative dettate, in buona parte, dalla necessità di adeguarsi agli standard internazionali in continua evoluzione (capitolo 2);
- un capitolo sull'azione sanzionatoria (capitolo 5);
- un capitolo sull'azione contro il finanziamento del terrorismo, avviata dopo i fatti dell'11 settembre 2001, che utilizza strumenti e organismi vicini a quelli di lotta al riciclaggio (capitolo 6).

2 IL SISTEMA ITALIANO ANTIRICICLAGGIO E LE PROSPETTIVE DI RIFORMA

2.1 La disciplina penale: gli articoli 648-bis e 648-ter c.p.

Il riciclaggio del denaro proveniente da reato è finalizzato a reimmettere lo stesso denaro nell'economia legale, al fine di dissimularne o occultarne l'origine illecita. È caratterizzato da un legame di accessorietà con il reato definito presupposto, dal quale originano i proventi illeciti. Il legislatore italiano ha configurato il riciclaggio come reato⁴ e ha previsto misure cautelative e repressive di sequestro e confisca.

Indagini, procedimenti penali e condanne per riciclaggio in base all'articolo 648-bis c.p.
(solo casi collegati con l'articolo 416-bis, associazione di tipo mafioso)

Persone sottoposte ad indagine dall'Ufficio del Pubblico Ministero

Anno	Archiviazioni	Rinvii a giudizio	In altro procedimento penale
2002	219	134	36
2003	186	51	43

Procedimenti penali pendenti

Anno	Procedimenti penali	Numero di persone imputate
2002	159	801
2003	134	613

Procedimenti penali conclusi (n. persone)

Anno	Sentenza di colpevolezza	Sentenza di non colpevolezza
2002	167	50
2003	143	32

Fonte: Rapporto del FMI su dati forniti dal Ministero della giustizia

Il reato di riciclaggio non si applica a chi ha commesso il reato presupposto: l'uso e l'occultamento dei proventi criminosi da parte delle persone che hanno commesso il reato che ha generato tali proventi (c.d. autoriciclaggio) non sono considerati come post-factum punibile.

⁴ Ai sensi dell'articolo 648-bis c.p. commette il reato di riciclaggio chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, "sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". È prevista la reclusione da quattro a dodici anni, nonché la multa da € 1.032 ad € 15.493. Inoltre, è stato attribuito figura di reato anche all'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro beni od altre utilità, che provengano da delitto (articolo 648-ter c.p.). La precedente formulazione legislativa - in vigore fino al 1993 - che sanzionava il riciclaggio effettuato con i proventi dei soli delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione, delitti relativi alla produzione ed al traffico di stupefacenti, limitava fortemente l'applicabilità dell'articolo 648 bis c.p. in quanto sorgeva l'esigenza di verificare il compimento di alcuni specifici reati presupposti.

Il Fondo monetario internazionale⁵, nel corso della valutazione condotta nel 2005, ha peraltro raccomandato di punire il riciclaggio anche quando commesso dall'autore del reato presupposto, sostenendo che il riciclaggio è un fenomeno grave e non deve essere considerato come un mero accessorio del reato presupposto. A sostegno della sua raccomandazione il Fondo ha sottolineato che altri paesi, con un sistema giuridico simile a quello italiano, stanno progressivamente introducendo il reato di autoriciclaggio.

Di recente la Francia ha deciso di inserire il reato di autoriciclaggio nel proprio ordinamento, ritenendo che il bene leso dal reato di riciclaggio, ossia l'integrità del sistema economico-finanziario legale, sia sempre diverso dal bene leso dal reato presupposto e pertanto le due condotte criminali siano entrambe meritevoli di condanna.

2.2 Le misure di prevenzione del riciclaggio

2.2.1 La legge antiriciclaggio

Con la legge 5 luglio 1991, n. 197 (di seguito legge antiriciclaggio) l'ordinamento italiano ha avuto la prima normativa completa per la prevenzione del riciclaggio. La legge antiriciclaggio ha recepito i principi stabiliti dalla prima direttiva comunitaria andando ben oltre, con la previsione di alcune norme che erano allora assai avanzate. Le principali misure introdotte sono:

- la limitazione dell'uso del denaro contante e dei titoli al portatore nelle transazioni di importo superiore a venti milioni di lire (successivamente € 12.500) effettuate a qualsiasi titolo tra soggetti diversi;
- il monitoraggio del sistema finanziario con la collaborazione degli intermediari (enti creditizi e finanziari), i quali hanno l'obbligo di identificare la clientela, registrarne i dati e segnalare alle competenti autorità le operazioni effettuate, qualora si sospetti che il denaro, i beni e le utilità che ne costituiscono l'oggetto possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale.

La valorizzazione del ruolo degli intermediari nella lotta al riciclaggio ha portato a un riordino degli intermediari esercenti attività finanziaria che non erano stati mai sottoposti a regolamentazione. La legge antiriciclaggio ha introdotto il principio di riserva dell'attività finanziaria ad intermediari censiti in appositi elenchi, il principio di esclusività finanziaria dell'oggetto sociale, la forma societaria, limiti di capitale minimo e requisiti di onorabilità e

⁵ Il Fondo monetario internazionale nel 2005 ha condotto una valutazione del sistema italiano di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sulla base delle 40 raccomandazioni GAFI antiriciclaggio e le 9 raccomandazioni sul finanziamento del terrorismo. Il FMI ha esaminato le misure antiriciclaggio e antiterrorismo adottate in Italia e ha formulato alcune raccomandazioni per rafforzare alcuni aspetti del sistema.

professionalità di soci ed esponenti aziendali. Tali interventi sono stati poi trasfusi nel Titolo V del TUB.

Le misure di prevenzione sono state in seguito rinforzate con il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, che ha affidato all'Ufficio italiano dei cambi il compito di ricevere direttamente dagli intermediari le segnalazioni di operazione sospetta, di approfondirne i profili finanziari e di trasmetterle, così arricchite, agli organi investigativi (Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia). Con il medesimo provvedimento è stata ampliata e resa più efficace la tutela del soggetto che effettua la segnalazione.

2.2.2 L'estensione soggettiva degli obblighi antiriciclaggio

Con il successivo decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 gli obblighi antiriciclaggio sono stati estesi a soggetti che svolgono determinate attività non finanziarie, considerate a rischio di riciclaggio in ragione della circolazione di ingenti somme di denaro liquido: il recupero di crediti, l'esercizio di case d'asta, la gestione di case da gioco, il trasporto di valori ecc.

Infine il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, di recepimento della seconda direttiva antiriciclaggio (direttiva 2001/97/CE) ha ulteriormente ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina antiriciclaggio:

- per quanto concerne gli intermediari finanziari sono stati aggiornati i destinatari della disciplina, includendo, tra gli altri, gli istituti di moneta elettronica, le SICAV, le SGR, le succursali italiane delle società di risparmio armonizzate, ecc;
- al di fuori del campo finanziario, oltre ai soggetti già indicati dal decreto legislativo 374/1999, gli obblighi sono stati estesi ad alcune professioni, tra le quali:
 - a) i professionisti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commercialisti, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro;
 - b) i notai e gli avvocati per i quali, tuttavia, gli obblighi si applicano solo in relazione alle attività da loro svolte di assistenza societaria, finanziaria ed immobiliare.⁶

Per i liberi professionisti è prevista l'esclusione dall'obbligo di segnalare le operazioni sospette in relazione ad attività di consulenza e patrocinio connesse a procedimenti giudiziari.

⁶ La legge comunitaria 2005 (legge 26 gennaio 2006 n. 29) ha modificato l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 56/2004, estendendo gli obblighi antiriciclaggio anche "ad ogni altro soggetto che rende servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi".

2.2.3 Il regime transitorio

La nuova disciplina, introdotta con il decreto legislativo 56/2004, ha avuto piena applicazione solamente con l'entrata in vigore, il 22 aprile 2006, dei regolamenti di attuazione per gli intermediari finanziari, i soggetti non finanziari, i professionisti⁷, cosicché nel 2005 le attività e le professioni non finanziarie sono state soggette solamente ad alcuni obblighi, per i quali non era necessaria la normativa secondaria.

La disciplina transitoria per l'applicazione degli obblighi antiriciclaggio, fino all'adozione dei regolamenti, è stata articolata come segue:

- nei riguardi delle banche e degli altri intermediari hanno continuato ad applicarsi le disposizioni di attuazione della legge antiriciclaggio, secondo il regime transitorio previsto dall'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo 56/2004;
- per i professionisti legali gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette non erano applicabili;
- per gli operatori non finanziari indicati nell'articolo 2, comma 1, lett. p) e q), del decreto legislativo 56/2004, gli obblighi di identificazione e registrazione non erano applicabili mentre era già in vigore l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta.

2.2.4 I regolamenti di attuazione del decreto legislativo 56/2004

La necessità di una disciplina che potesse definire in dettaglio gli obblighi antiriciclaggio ha consigliato di rimettere alla normativa secondaria la specifica regolamentazione degli adempimenti stabiliti con il decreto legislativo 56/2004.

In virtù della prima delega, contenuta nell'articolo 3, comma 2, i tre provvedimenti di attuazione recano la disciplina del contenuto e delle modalità di esecuzione degli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione dei dati acquisiti, previsti dall'articolo 2, comma 1 della legge antiriciclaggio. Si tratta di adempimenti che rispondono all'obiettivo di monitorare le transazioni finanziarie di un certo importo, al fine di facilitare le indagini delle autorità competenti su movimentazioni di fondi di origine sospetta. In particolare, con l'obbligo di identificazione del cliente si intende impedire che, grazie all'anonimato, si possano impunemente ripulire i proventi di attività illecite; inoltre, la predisposizione di un archivio in cui far confluire e conservare i dati acquisiti, fornisce alle autorità competenti le informazioni necessarie all'attività investigativa e repressiva.

⁷ Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze numero 141, 142 e 143 del 3 febbraio 2006. Contemporaneamente sono state pubblicate le relative istruzioni operative predisposte dall'UIC.

L'adozione di tre distinti regolamenti, uno per gli intermediari finanziari, uno per gli operatori non finanziari di cui al decreto legislativo 374/1999 e uno per i professionisti, risponde alla necessità di una normativa secondaria adeguata alle peculiarità e alle eterogenee caratteristiche dei destinatari interessati. Per gli operatori non finanziari e per i professionisti si tratta della prima normativa secondaria sull'argomento; gli intermediari finanziari, al contrario, sono interessati da disposizioni regolamentari fin dal 1991, anno in cui fu adottata la legge antiriciclaggio.

Una seconda delega è contenuta nell'articolo 8, comma 4 dello stesso decreto; essa concerne l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da segnalare all'UIC, e riguarda i soli professionisti, come individuati all'articolo 2, comma 1, lettere s) e t). Ne deriva che gli obblighi di segnalazione, per le altre due categorie, continuano a essere disciplinati dalla normativa oggi vigente, dettata dall'articolo 3 della legge antiriciclaggio e dai relativi provvedimenti attuativi, tra i quali assume particolare rilievo il Decalogo predisposto dalla Banca d'Italia. Pertanto, con l'adozione del regolamento n. 141, si potenzia il sistema di prevenzione del fenomeno, estendendo anche a soggetti prima esonerati il compito di valutare se gli elementi conoscitivi a disposizione denotino anomalie tali da far sospettare della liceità dell'operazione. Nel complesso la disciplina dei tre regolamenti contribuisce in maniera determinante all'ammodernamento e chiarificazione della normativa secondaria antiriciclaggio ormai indirizzata ad un numero relevantissimo di soggetti economici, in attesa che il recepimento della terza direttiva antiriciclaggio imponga ulteriori interventi correttivi.

2.3 La terza direttiva antiriciclaggio

La direttiva 2005/60/CE (terza direttiva antiriciclaggio) abroga e sostituisce le precedenti e detta una disciplina organica e completa alla materia, estendendola alla prevenzione del finanziamento del terrorismo e recependo le raccomandazioni del GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di denaro), riviste nel 2003 alla luce dei più recenti sviluppi nella lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo.

2.3.1 Le principali novità

- l'estensione dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio alle attività che prevedono transazioni in denaro contante per importi uguali o superiori a quindicimila euro (*large cash payments*). Tali soggetti saranno tenuti ad identificare la clientela e ad applicare le altre misure di adeguata verifica del cliente (*customer due diligence*);

- l’obbligo di identificare oltre al cliente anche il beneficiario finale (*beneficial owner*) dell’operazione finanziaria;
- la graduazione delle misure di *customer due diligence* nei rapporti con la clientela in base al rischio con individuazione, da un lato, di ipotesi di rischio più alto per le quali è richiesta una verifica rafforzata, dall’altro, ipotesi di rischio più basso per le quali si applicano misure semplificate;
- l’obbligo di estendere le sanzioni anche alle persone giuridiche. Tali sanzioni dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive;
- l’introduzione della procedura di comitologia che prevede l’istituzione di un apposito Comitato composto dagli Stati membri e l’attribuzione alla Commissione del potere di adottare alcune misure necessarie per tenere conto degli sviluppi tecnici della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo per assicurare l’uniforme applicazione della direttiva.

2.3.2 L’impatto sul sistema italiano

La legge comunitaria 2005 ha delegato il Governo a dare attuazione alla direttiva 2005/60/CE e ha previsto principi e criteri direttivi per il recepimento. L’approccio generale basato sul rischio, una delle principali novità della direttiva, può avere un impatto significativo, poiché gli obblighi di adeguata verifica della clientela potranno essere graduati in base al rischio e i soggetti obbligati dovranno dotarsi di sistemi di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, legato al tipo di cliente, prodotto o transazione. L’elemento rischio dovrà quindi essere preso in considerazione non solo per l’individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, come avviene nel sistema attuale, ma anche per l’applicazione di misure differenziate, semplificate o rafforzate, di adeguata identificazione e verifica della clientela in relazione rispettivamente ad ipotesi di rischio minore o maggiore.

Sotto questo profilo la disciplina segna il passaggio dal riferimento a specifici obblighi di identificazione della clientela, tassativamente previsti, ad un più esteso dovere da parte dei destinatari di *customer due diligence* da espletarsi per mezzo di più ampie informazioni ed un monitoraggio continuo sul rapporto con i clienti. Le nuove procedure presuppongono, pertanto, l’esercizio di un certo grado di discrezionalità per assicurare l’adeguata conoscenza della clientela.

2.3.3 La responsabilità delle persone giuridiche

La delega al Governo contenuta nella legge comunitaria 2005 per dare attuazione alla terza direttiva prevede, tra l'altro, la possibilità di sanzionare le persone giuridiche, qualora la persona fisica che ha commesso la violazione non sia stata identificata o non sia imputabile. La delega intende, inoltre, colmare la lacuna dell'attuale normativa che non prevede alcuna sanzione a carico dei soggetti giuridici per l'omessa o insufficiente istituzione di misure di controllo interno e di adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori, nonostante la disposizione dell'articolo 8 del decreto legislativo 56/2004 richieda di istituire misure di controllo interno e di assicurare una adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori. Per esigenze di completezza e coerenza sistematica della normativa è stato, altresì, previsto l'inserimento del reato di riciclaggio nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la responsabilità amministrativa delle entità giuridiche in dipendenza di alcuni reati, tra i quali era già compreso il finanziamento del terrorismo.

3 IL SISTEMA DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

3.1 Gli obblighi di identificazione e registrazione

Nel 2005 l'attività di monitoraggio diretta a prevenire i fenomeni di riciclaggio ha riguardato il solo sistema finanziario⁸. La legge antiriciclaggio impone agli intermediari (enti creditizi e finanziari) una serie di adempimenti finalizzati a far emergere flussi finanziari anomali e a consentire il tempestivo intervento delle autorità competenti. Tali adempimenti si concretizzano nei seguenti obblighi:

- istituzione dell'archivio unico informatico;
- identificazione dei soggetti che compiono operazioni d'importo superiore a € 12.500, anche se frazionate, o accendono conti, depositi e ogni altro rapporto continuativo, indipendentemente dall'importo;
- registrazione dei dati relativi nell'archivio informatico, e loro conservazione per almeno dieci anni;
- segnalazione delle operazioni ritenute sospette di riciclaggio;
- solo per gli intermediari abilitati⁹, comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi dei dati aggregati della propria operatività, per consentire allo stesso UIC di effettuare analisi statistiche "allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone".

Ai fini della presente relazione, tra gli obblighi antiriciclaggio rivestono una rilevanza specifica quelli di identificazione del cliente e di registrazione. In particolare tali obblighi:

- sussistono ogni volta che vi sia un'effettiva trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a € 12.500¹⁰, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia posta in essere per cassa, per corrispondenza, attraverso cassa continua o sportelli automatici;
- ricorrono anche nel caso in cui l'intermediario agisca da tramite o sia comunque parte nel trasferimento effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi e nel caso delle cosiddette operazioni frazionate, cioè quando si può desumere che più operazioni effettuate in

⁸ Si ricorda che i regolamenti di attuazione per le imprese non finanziarie e per i liberi professionisti sono entrati in vigore il 22 aprile 2006.

⁹ È abilitato l'intermediario che non è soggetto alle limitazioni imposte dalla legge antiriciclaggio all'uso del denaro e dei titoli al portatore nelle transazioni ed alla circolazione degli altri mezzi di pagamento (articolo 4 del decreto legislativo n. 56/2004).

¹⁰ I mezzi di pagamento relativi alle operazioni da registrare nell'archivio unico informatico sono il denaro contante, gli assegni circolari e bancari, i vari assegni di tipo turistico, gli assegni e i vaglia postali, gli ordini di accreditamento (bonifici bancari), ecc.